



OGGETTO: Emanazione del Regolamento di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante il *“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei Ricercatori?”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei?”*;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 denominato *“Codice della Proprietà Industriale”*, così come modificato e integrato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il D.M. 10 agosto 2011, n. 168 con cui è stato emanato il Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di Professori e Ricercatori Universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università”* e in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studio;
- VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'articolo 25;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'AccREDITamento del Sistema Universitario AVA3;



VISTE	le linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
VISTO	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTA	la Legge 24 luglio 2023, n. 102, la quale ha modificato il “ <i>Codice della Proprietà Industriale</i> ”, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
VISTO	il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l’Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l’istituzione dei Dipartimenti;
PRESO ATTO	che l’Ateneo, così come previsto dalla Statuto, intende promuovere la ricerca anche in collegamento con imprese ed enti terzi, tutelandone i risultati e valorizzandoli attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
PRESO ATTO	che l’Ateneo favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo delle imprese che collaborano allo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale del Paese, in un quadro di cooperazione e integrazione locale, nazionale ed internazionale;
PRESO ATTO	che è volontà dell’Ateneo far partecipare i propri dipendenti e interni non Dipendenti che abbiano realizzato invenzioni ad attività di ricerca anche in collaborazione con esterni, avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all’Università e/o risorse economiche da essa amministrare, alle utilità che possono derivare da valorizzazione dei risultati;
RAVVISATA	la necessità di procedere all’emanazione di un Regolamento che disciplini le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità e del know-how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, che risultino essere state originate, generate, conseguite e/o sviluppate, a qualsiasi titolo, all’interno dell’Ateneo ovvero nell’ambito di progetti, attività, e/o altre forme di partenariato o collaborazione in cui risulti coinvolto l’Ateneo.
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 30 dicembre 2024, n. 3 con cui è stata istituita la Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico per il triennio 2025-2027;
RICHIAMATA	la delibera del 29 ottobre 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale;
RICHIAMATA	la delibera del 30 ottobre 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato definitivamente lo schema del Regolamento succitato, conferendo altresì mandato al Rettore di procedere con la stesura del relativo Decreto Rettorale di emanazione;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell’Ateneo;
ACCERTATO	il rispetto della coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento dell’Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto.

Art. 3

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 5 NOVEMBRE 2025



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti.*

Roma, 05.11.2025



ALLEGATO AL D.R. N. 1 DEL 5 NOVEMBRE 2025

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (in seguito anche Unimarconi o Ateneo) ha fra i suoi fini primari:
 - a) promuovere la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi, tutelarne i risultati e valorizzarli attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
 - b) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Ateneo al mondo delle imprese collaborando allo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale del Paese, in un quadro di cooperazione e integrazione locale, nazionale ed internazionale;
 - c) far partecipare i propri dipendenti e interni non dipendenti che abbiano realizzato invenzioni mediante attività di ricerca anche in collaborazione con esterni, avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, alle utilità che possono derivare da valorizzazione dei risultati, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.
2. Il presente Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale (di seguito "Regolamento"), fa riferimento alla normativa vigente, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale e, in particolare, al Decreto Legislativo 10/02/2005, n. 30 e ss.mm.ii., tra cui la legge 24 luglio 2023, n. 102 (Codice della Proprietà Industriale, di seguito: "C.P.I."), e disciplina le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità e del know-how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, che risultino essere stati originati, generati, conseguiti e/o sviluppati, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Ateneo ovvero nell'ambito di progetti, attività, e/o altre forme di partenariato o collaborazione in cui risulti coinvolto l'Ateneo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini devono essere interpretati con il significato di seguito indicato:
 - Università o Ateneo: l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".
 - Commissione: la Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico.
 - Invenzione: ogni tipo di innovazione e/o risultato della ricerca che sia suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva ai sensi del C.P.I..
 - Brevetto/i: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda.
 - Invenzione brevettabile: ogni invenzione, conseguita da personale dipendente e/o interno non dipendente, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari dell'Università, suscettibile di domanda di brevetto a qualunque titolo o che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili a quelli connessi ai brevetti per invenzione.
 - Inventore/i: indica il soggetto (o i soggetti) che consegue (conseguono) l'invenzione.
 - Dipendente/i: indica il lavoratore subordinato (o i lavoratori subordinati) di ogni genere dell'Università, (sia a tempo indeterminato che determinato).
 - Interni non Dipendenti: indica i soggetti che, pur non essendo Dipendenti, intrattengono con l'Ateneo rapporti di lavoro e/o di collaborazione della più varia natura, nell'ambito dei quali sia contemplata o comunque sia effettuata un'attività di ricerca. In particolare, nella presente definizione si intendono compresi, a titolo meramente esemplificativo, i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage



all'interno dell'Università), i contrattisti e i collaboratori di ogni genere, gli studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

- Personale Esterno: indica il personale diverso dai Dipendenti e dagli interni non Dipendenti quali ad esempio i Dipendenti di altri enti o imprese, compresi gli enti controllati dall'Ateneo. Indica inoltre gli studenti di dottorato industriale, gli studenti in apprendistato di alta formazione e ricerca, gli Studenti in Tirocinio presso un soggetto ospitante limitatamente a tale periodo, a condizione che l'attività indicata nella convenzione di tirocinio di formazione e orientamento e nel progetto formativo non sia svolta avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.
- Attività di Ricerca: indica l'attività svolta dai Dipendenti e/o dagli interni non Dipendenti ed eventualmente da Personale Esterno e finalizzata, anche solo occasionalmente (es. studenti e/o dottorandi coinvolti in qualsiasi modo in tale attività) alla ricerca scientifica, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari e/o know-how appartenenti all'Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.
- Diritti morali: diritti non patrimoniali, spettanti all'inventore, in virtù della paternità dell'invenzione.
- Diritti sull'invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione, tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro Stato.

Art. 3

Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento si applica alle Invenzioni realizzate dai Dipendenti e/o dagli interni non Dipendenti, anche congiuntamente con Personale Esterno.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego o di altro tipo di rapporto con l'Ateneo, l'Invenzione per la quale sia stata depositata domanda di Brevetto o altra forma di tutela entro un anno da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Ateneo.
3. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il diritto d'autore, disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii..

Art. 4

Organi ed Uffici preposti

1. La Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico è l'organo di Ateneo preposto alla trattazione delle tematiche oggetto del presente Regolamento. I membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza e comunque al rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 in merito alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. La Commissione:
 - a) controlla la corretta applicazione del presente Regolamento;
 - b) propone, valuta e adotta ogni decisione necessaria ai fini del presente Regolamento;
 - c) esprime pareri su:
 - proposte di cessione del diritto al rilascio del brevetto nei casi di cui all'art. 13;
 - mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI di cui al punto precedente, sulla base del monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
 - estensione del brevetto di cui all'art. 18;
 - intrapresa di azioni, anche giudiziali, a tutela dei brevetti dell'Università;
 - atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti;
 - comunicazioni relative alle invenzioni dei Dipendenti di cui all'art. 9;



- criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e procedure in materia di trasferimento tecnologico.
- 3. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari ad una adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati e potrà invitare di volta in volta, a titolo consultivo, esperti dotati di specifica esperienza nonché consulenti brevettuali di propria fiducia scelti sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno che parteciperanno senza diritto di voto, previa sottoscrizione di un impegno in merito all'obbligo di segretezza sulle informazioni acquisite.
- 4. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento la Commissione, d'intesa con l'inventore, può avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Art. 5

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente. La convocazione è disposta a mezzo posta elettronica indicante gli argomenti da trattare.
2. Per la validità delle sedute deve essere presente la maggioranza dei membri della Commissione.
3. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, lo reputi opportuno, le sedute potranno svolgersi anche per via telematica.
5. Alla seduta in Presidente può invitare a partecipare un rappresentante degli Inventori per esporre le caratteristiche dell'Invenzione. La Commissione può decidere di richiedere all'Inventore di integrare la documentazione presentata con ogni documento necessario e/o utile ai fini dell'assunzione della propria decisione.

Art. 6

Titolarietà dell'Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 65 del C.P.I., la titolarità dei diritti derivanti dall'Invenzione conseguita dai Dipendenti e dagli interni non Dipendenti nello svolgimento di Attività di Ricerca spetta all'Università. Comprende il diritto di proteggere l'Invenzione con qualsiasi modalità adatta allo scopo e il diritto al suo sfruttamento economico.
2. L'Università non è titolare di diritti sulle Invenzioni conseguite dai Dipendenti nell'ambito di incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti da soggetti pubblici o privati diversi dall'Università.

Art. 7

Diritti dell'Inventore

1. Al Dipendente e/o all'interno non Dipendente e/o al Personale Esterno che ha conseguito l'Invenzione nell'ambito di un qualsiasi rapporto intrattenuto con l'Ateneo e in particolare nell'ambito dell'Attività di Ricerca, spetta il diritto di essere riconosciuto Inventore e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali.
2. A norma dell'art. 15 del presente Regolamento, l'Inventore ha diritto ad una quota dei proventi conseguiti dall'attività di valorizzazione dell'Invenzione al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la brevettazione e la valorizzazione.
3. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti e gli obblighi da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali salvo che, d'intesa tra loro, questi non indichino una diversa percentuale di partecipazione.
4. Il Dipendente può essere titolare dei diritti sulle Invenzioni conseguite nell'ambito di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio conferiti da soggetti pubblici o privati diversi dall'Università in conformità al Regolamento di cui al precedente art. 6, comma 2.



Art. 8

Obbligo di comunicazione di Invenzione

1. L'Inventore che realizza un'Invenzione nell'ambito dell'Attività di Ricerca Istituzionale o Finanziata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il conseguimento dell'Invenzione alla Commissione (“**Comunicazione di Invenzione**”), fornendo ogni utile e completa informazione tale da consentire alla stessa di esercitare i suoi diritti sull'Invenzione.
2. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito di Attività di Ricerca Commissionata, l'Inventore è parimenti tenuto a comunicare tempestivamente alla Commissione il conseguimento dell'Invenzione; i diritti derivanti dall'Invenzione e le modalità di deposito della domanda di Brevetto sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti.

Art. 9

Comunicazione di Invenzione

1. La Comunicazione di Invenzione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione sintetica dell'Invenzione;
 - b) il nome dell'Inventore/Inventori, la loro qualifica, se Dipendenti o Interni non Dipendenti o Personale Esterno, e la quantificazione dell'apporto inventivo di ciascun Inventore;
 - c) le informazioni sullo stato dell'arte necessarie ai fini della verifica preliminare dei requisiti di novità e originalità del prodotto;
 - d) gli accordi/contratti con Soggetti Terzi coinvolti nell'Invenzione;
 - e) l'eventuale esistenza di contatti in corso con Soggetti Terzi interessati all'Invenzione;
 - f) le possibili applicazioni industriali.
2. Nella Comunicazione di Invenzione, gli Inventori devono indicare se i costi di deposito della domanda di Brevetto saranno coperti del tutto o in parte con fondi della propria struttura di afferenza oppure se chiedono l'utilizzo di altri fondi di Ateneo. In caso di richiesta di utilizzo di altri fondi di Ateneo, la richiesta deve essere approvata dalla Commissione.
3. La Comunicazione di Invenzione, firmata digitalmente da tutti gli Inventori e dai Direttori delle Strutture che concorreranno alle spese future, deve essere inviata alla Commissione tramite email.
4. Qualora l'Inventore depositi la domanda di Brevetto a proprio nome o per interposta persona senza aver effettuato la Comunicazione di Invenzione, l'Ateneo potrà esercitare l'azione di rivendica ai sensi dell'art. 118 del C.P.I. e tutte le spese relative saranno poste a carico dell'Inventore che ha proceduto al deposito. È fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di responsabilità amministrativa, civile, contabile, disciplinare.

Art. 10

Obblighi di riservatezza

1. All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'Attività di Ricerca, ai componenti della Commissione e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito al contenuto dell'Invenzione ove già realizzata e, più in generale, rispetto ai risultati intermedi, e di agire con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi propri, degli eventuali co-Inventori, dell'Ateneo e dei Soggetti Terzi. In particolare, è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione relativa all'oggetto dell'Invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.
2. L'Inventore, nel caso di conseguimento di risultati potenzialmente tutelabili, dovrà astenersi dalla loro diffusione o pubblicazione, in ogni forma e formato (anche elettronico), anche soltanto parziale, incluse le relazioni e/o comunicazioni e/o poster presentati a convegni scientifici, seminari ecc. Inoltre, ogni comunicazione anche verbale con imprese e altri soggetti interessati all'Invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza secondo il modello predisposto dall'Ateneo.
3. Ai medesimi obblighi di riservatezza contemplati nei commi precedenti sono tenuti il supervisore/relatore della tesi/elaborato e ogni altro Dipendente, Interno non Dipendente, Personale Esterno che, per ragioni del proprio incarico, mansione, ufficio e/o del proprio rapporto con l'Ateneo, venga a conoscenza dell'Invenzione.



Art. 11

Deposito della domanda di Brevetto

1. La Commissione, esaminata la Comunicazione di Invenzione, esprime il suo parere in merito all'opportunità di procedere al deposito di una domanda di Brevetto da parte dell'Università. Tale parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Invenzione di cui all'art.9, fatto salvo il caso che la Commissione ritenga di dover acquisire integrazioni o chiarimenti. In tal caso il termine è postposto di ulteriori 60 giorni.
2. Qualora la Commissione esprima parere favorevole, l'Università deposita la domanda di Brevetto con la massima sollecitudine e comunque, ai sensi dell'art. 65 del C.P.I., non oltre 6 mesi dalla data di protocollo della Comunicazione di Invenzione che abbia ricevuto il nulla osta definitivo dalla Commissione.
3. Nel computo dei termini di cui all'art. 11, comma 2, non si terrà conto di eventuali ritardi non imputabili all'Ateneo, quali, esemplificando, la mancata collaborazione o i ritardi da parte degli Inventori nelle attività agli stessi spettanti ai fini del deposito della domanda di Brevetto, la mancata collaborazione o inerzia (anche tramite i propri Inventori) da parte degli enti contitolari con l'Ateneo del diritto di depositare la domanda di Brevetto.
4. Qualora l'Ateneo non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Brevetto e non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di Brevetto a proprio nome e a proprie spese, senza oneri a carico dell'Ateneo.
5. L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'Ateneo abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
6. L'Ateneo, per le procedure di deposito dei Brevetti di cui è titolare, si può avvalere di mandatarî abilitati, individuati conformemente ai criteri e alle procedure fissati dalla vigente normativa. La spesa relativa rientra nell'ambito delle spese di brevettazione.

Art. 12

Atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo

1. L'Ateneo ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale delle Invenzioni di cui sia titolare, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e confidenzialità delle informazioni, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
2. L'Ateneo s'impegna comunque a coinvolgere l'Inventore/i, tramite il proponente indicato nella Comunicazione di Invenzione, nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza dell'Invenzione, fermi restando i diritti di cui al precedente art. 12, comma 1. Gli Inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'Invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni riservate collegate al Brevetto ma non incluse nella domanda di Brevetto (know-how, raw data, prototipi, software etc.), necessarie per sfruttare l'Invenzione al meglio.
3. I contratti di disposizione del Brevetto o della domanda di Brevetto sono sottoscritti dal Direttore Generale previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi di licenza o di cessione del Brevetto, l'Ateneo acquisirà dagli Inventori una dichiarazione specifica di accettazione delle obbligazioni che li impegnano direttamente.
4. Se l'Ateneo è titolare di un Brevetto del quale è Inventore il proponente di uno Spin-Off, si applica la disciplina prevista dal Regolamento degli Spin-Off dell'Università.

Art. 13

Attività di ricerca commissionata da soggetti terzi

1. L'Ateneo stipula i Contratti di Ricerca Commissionata con Soggetti Terzi disciplinando la titolarità dei risultati brevettabili.
2. Le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione



dell'attuazione del rapporto oggetto del Contratto. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

3. Il Contratto non potrà prevedere a carico dell'Ateneo alcun tipo di "garanzia di validità" del Brevetto e dovrà specificare che, anche in deroga all'art. 77 C.P.I., nessuna somma sarà dovuta, a qualsivoglia titolo (incluso l'"equo rimborso") al Soggetto Terzo nel caso in cui il Brevetto non sia concesso o sia limitato successivamente alla concessione.

Art. 14

Attività di promozione e valorizzazione del Brevetto

1. L'Università si impegna a promuovere, laddove possibile, ogni iniziativa diretta allo sfruttamento del brevetto sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, pure per il tramite di società spin off partecipate oppure accademiche, anche nella fase di pendenza della domanda di brevetto.
2. L'Università si può avvalere di qualificati soggetti giuridici, scelti su proposta della Commissione in base a criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza e, per quanto possibile, economicità, al fine di porre in essere le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sfruttamento del brevetto, tramite la stipula di appositi accordi e/o convenzioni.
3. L'Inventore o i co-Inventori sono tenuti a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto.
4. L'Inventore o co-inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione tutte le informazioni non brevettabili (know how) e necessarie per sfruttare l'invenzione al meglio, in modo completo e accessibile.

Art. 15

Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo

1. I corrispettivi incassati dall'Ateneo a seguito di contratti di licenza, cessione o altri atti di disposizione del Brevetto saranno utilizzati prioritariamente per rimborsare i costi sostenuti dall'Ateneo per la brevettazione e per la valorizzazione. Nel calcolo dei costi devono essere inclusi anche i costi diretti futuri già noti, ma non ancora effettivamente sostenuti, al momento della ripartizione dei proventi derivanti dalla licenza o dalla cessione del Brevetto, o comunque derivanti da atti che presuppongono un pagamento una tantum.
2. Dopo il rimborso dei costi di cui al comma precedente, gli importi residui saranno ripartiti come segue: 50% all'Ateneo, 50% agli Inventori.
3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro sarà effettuata in base alle percentuali indicate nella Comunicazione di Invenzione. In mancanza di tale indicazione le quote dovute agli Inventori si presumono uguali.

Art. 16

Invenzioni degli interni non dipendenti

1. In conformità all'art. 7, comma 1, qualora un interno non Dipendente consegua o partecipi al conseguimento di un'Invenzione, l'Ateneo, anche in deroga alla disciplina generale dei contratti d'opera concernenti attività inventive, è riconosciuto titolare dei diritti patrimoniali di proprietà industriale e di sfruttamento economico dell'Invenzione, per la quota di apporto dell'Interno non Dipendente alla realizzazione dell'Invenzione.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'atto costitutivo del rapporto tra l'Ateneo e l'interno non Dipendente (contratto, nomina, conferimento d'incarico, iscrizione, immatricolazione, ecc.) dovrà contemplare espressamente, quale condizione di validità e di efficacia, di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di accettarne l'assoggettamento senza riserve.



Art. 17

Invenzioni del personale esterno

1. Al Personale Esterno che abbia realizzato un'Invenzione congiuntamente con Dipendenti e/o con Interni Non Dipendenti si applicano le norme del C.P.I. o altra normativa a esso applicabile, fatti salvi i commi seguenti.
2. Il Personale Esterno che, ai sensi del C.P.I. o altra normativa ad esso applicabile, sia titolare pro quota dell'Invenzione, può cedere la propria quota di titolarità all'Ateneo. In tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento.
3. Gli studenti di dottorato industriale ovvero in apprendistato di alta formazione e ricerca sono tenuti a osservare gli obblighi di comunicazione interna e riservatezza previsti dal presente Regolamento di cui agli art. 8 e 10.
4. Le Invenzioni e in generale i risultati generati dagli Studenti in Tirocinio presso un soggetto ospitante durante il periodo di tirocinio sono disciplinate dal C.P.I. e da eventuali accordi tra lo Studente in Tirocinio e il soggetto ospitante.

Art. 18

Estensione del Brevetto

1. La decisione di estensione all'estero o di nazionalizzazione in nuovi Paesi/Regioni della Privativa è assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base della richiesta dell'Inventore e/o del contitolare, previo assenso della Commissione, come pure dalla Commissione stessa, tenuto conto delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione/nazionalizzazione.
2. La richiesta di estensione della tutela all'estero o di nazionalizzazione dovrà essere, inderogabilmente, corredata da una relazione sulle prospettive di valorizzazione e sull'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione della tutela, nonché da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali nei Paesi/Regioni per i quali si propone l'estensione/la nazionalizzazione e/o la necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali. In assenza di tali elementi di valutazione, la richiesta non verrà presa in esame dalla Commissione.

Art 19

Controversie

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento sarà devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata denominata Tribunale delle Imprese, istituita presso il Tribunale di Roma, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 20

Norme Transitorie e Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente al Decreto Rettorale di emanazione susseguente all'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Successive modifiche e integrazioni del presente Regolamento sono approvate ed emanate con le procedure previste dal comma 1.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".